



Determinazione n. 30 del 14/01/2025

OGGETTO: DITTA ULISSI MARZIO - PROGETTO DI MODIFICA AL CENTRO DI RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI PER LO SPOSTAMENTO SITO IN LOC. VIA BRACCI N.20 E PIAZZALE CORALLONI NEL COMUNE DI PESARO - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

Visti:

- il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.;
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la D.G.R. Marche n. 36 del 22 gennaio 2024 "*Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 – revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della L.R. 11/2019*".

Vista la domanda di Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. 152/2006 per il progetto di "*Modifica al centro di recupero rifiuti pericolosi*" sito in Via Bracci n.20 e piazzale Coralloni nel Comune di PESARO, presentata in data 17/10/2024 dalla ditta Ulissi Marzio e acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n 40747/2024, successivamente completata in data 22/10/2024 con nota prot n. 14335/2024.

Vista la Determinazione n. 267 del 25/03/2019 con la quale questa Amministrazione ha concluso la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 D.Lgs. n. 152/06 ss.mm. con l'esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con condizioni.

Vista la Determinazione n. 617 del 20/06/2019 quale modifica del precedente provvedimento confermando l'esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con condizioni.

Vista la Determinazione n. 1225 del 09/11/2021 con la quale questa Amministrazione ha concluso positivamente la procedura di Verifica di ottemperanza di cui all'art.28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. n. 821 del 10/01/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Cristina Forlani e dalla Titolare della E.Q. 3.2 *"Pianificazione Territoriale – VIA - Beni Paesaggistico-ambientali"* Arch. Storoni Carmen, redatta in base all'esito complessivo dell'istruttoria dalla quale risultano sussistenti i presupposti per adottare l'esclusione dello svolgimento di una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA con condizioni ambientali.

Considerato che, come risulta dalla relazione istruttoria sopra citata:

- oggetto dell'istanza di valutazione preliminare è la parziale modifica del layout dell'attività che consiste in una diversa collocazione dei settori D e G2 (dove viene svolta l'attività di pressatura dei veicoli fuori uso bonificati e lo stoccaggio delle carcasse compattate) nonché del settore G1 (dove vengono stoccati n.6 veicoli fuori uso);
- a seguito delle valutazioni ambientali svolte dall'Autorità Competente, con il supporto tecnico scientifico di ARPAM rispetto alle matrici Rumore e Rifiuti, viene proposto di escludere l'attivazione di una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA purchè vengano osservate le condizioni ambientali già stabilite con Determinazione Dirigenziale n.617 del 20/06/2019 e vengano osservate le seguenti condizioni ambientali:
 - entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento conclusivo di questa valutazione preliminare comunicare all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, la diminuzione del numero massimo di carcasse pressate stoccabili nel settore G2;
 - mantenere lo stato di impermeabilizzazione delle pavimentazioni per tutto il periodo di esercizio dell'attività;
 - aggiornare il posizionamento della cartellonistica quando avverrà lo spostamento della pressa;

Determinazione n. 30 del 14/01/2025

- mantenere chiuso il cancello carrabile posto su piazzale Coralloni dall'accensione allo spegnimento della pressa oleodinamica;
- entro 90 giorni dall'inizio dell'attività della pressa posizionata nella nuova localizzazione, effettuare la misurazione della rumorosità del macchinario di pressatura e redigere specifica relazione; le rilevazioni strumentali dovranno essere svolte presso i singoli recettori circostanti tenendo conto della concorrenza dei laboratori e delle attività produttive circostanti; qualora le misurazioni rilevino il superamento dei valori limite, interrompere immediatamente l'attività della pressa e informare tempestivamente ARPAM e questa Autorità Competente;
- comunicare tempestivamente l'inizio e l'ultimazione dei lavori di spostamento dei settori D, G1 e G2 e l'inizio dell'attività della pressa nella nuova localizzazione;
- entro 120 giorni dall'inizio dell'attività della pressa posizionata nella nuova localizzazione, trasmettere a questa Autorità Competente istanza di verifica dell'ottemperanza di cui all'art.28 del D.Lgs. n.152/20006 ss.mm..

Preso atto:

- che la dott.ssa Forlani Cristina, responsabile del procedimento e componente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nel richiamato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che l'architetto Carmen Storoni, la Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali*" a cui fa capo l'Unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nel richiamato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, ed in particolare:
 1. l’articolo 107 concernente *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*;
 2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l’articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Visto altresì l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall’architetto Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 *“Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali”*.

Evidenziato

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla Relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. Di concludere la procedura di Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. per il progetto di "Modifica al centro di recupero rifiuti pericolosi" sito in Via Bracci n.20 e piazzale Coralloni nel Comune di PESARO, proposto dalla ditta Ulissi Marzio, con l'**esclusione** del progetto da una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA alle seguenti **condizioni ambientali**:

- vengano osservate le condizioni ambientali già stabilite con Determinazione Dirigenziale n.617 del 20/06/2019;
- comunicare all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, la diminuzione del numero massimo di carcasse pressate stoccabili nel settore G2 entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento conclusivo di questa valutazione preliminare;
- mantenere lo stato di impermeabilizzazione delle pavimentazioni per tutto il periodo di esercizio dell'attività;
- aggiornare il posizionamento della cartellonistica quando avverrà lo spostamento della pressa;
- mantenere chiuso il cancello carrabile posto su piazzale Coralloni dall'accensione allo spegnimento della pressa oleodinamica;
- entro 90 giorni dall'inizio dell'attività della pressa posizionata nella nuova localizzazione, effettuare la misurazione della rumorosità del macchinario di pressatura e redigere specifica relazione; le rilevazioni strumentali dovranno essere svolte presso i singoli recettori circostanti tenendo conto della concorrenza dei laboratori e delle attività produttive circostanti; qualora le misurazioni rilevino il superamento dei valori limite, interrompere immediatamente l'attività della pressa e informare tempestivamente ARPAM e questa Autorità Competente;
- comunicare tempestivamente l'inizio e l'ultimazione dei lavori di spostamento dei settori D, G1 e G2 e l'inizio dell'attività della pressa nella nuova localizzazione;
- entro 120 giorni dall'inizio dell'attività della pressa posizionata nella nuova localizzazione, trasmettere a questa Autorità Competente istanza di verifica dell'ottemperanza di cui all'art.28 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..

2. Di precisare che:

Determinazione n. 30 del 14/01/2025

- la modifica dovrà essere realizzata in conformità alla documentazione progettuale valutata in sede procedimentale;
 - ai sensi del punto 1 del paragrafo 2.3 “Modifiche” delle LL.GG. di cui alla DGR n.36/2024, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2 alla L.R. n.11/2019 e, più in generale, per tutte le altre varianti a progetti già autorizzati legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici per i quali il Proponente non intenda presentare istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell’art.6 commi 9 e 9-bis D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, la ditta Ulissi Marzio dovrà comunicare a questa Autorità Competente le proprie intenzioni descrivendo le modifiche da apportare al progetto valutato in ambito VIA.
3. **Di comunicare** la conclusione del procedimento e **di trasmettere** la presente determinazione:
- al Comune di PESARO;
 - alla Ditta Proponente;
 - all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente delle Marche;
 - all’A.S.T. Pesaro Urbino - Marche;
 - alla Regione Carabinieri Forestale “Marche” Gruppo di Pesaro e Urbino.
4. **Di dare atto** che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.
5. **Di provvedere** alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e di riportarlo altresì, quanto all’oggetto, nell’elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” secondo quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
6. **Di provvedere** alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell’art.19 c.12 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..
7. **Di dare atto** che:
- il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 - il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

Determinazione n. 30 del 14/01/2025

- l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. *“Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali*;
 - la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Forlani Cristina.
- 8. Di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA ULISSI MARZIO - PROGETTO DI MODIFICA AL CENTRO DI RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI PER LO SPOSTAMENTO SITO IN LOC. VIA BRACCI N.20 E PIAZZALE CORALLONI NEL COMUNE DI PESARO - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 142 / 2025

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 14/01/2025

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni

sottoscritto con firma elettronica



Pesaro, lì 10/01/2025

Class. 009-5 Fasc. 22/2024
Cod. Proc. 24PD01

OGGETTO: Ditta Ulissi Marzio – Progetto di modifica al centro di recupero rifiuti pericolosi esistente in Via Bracci n.20 / Piazzale Coralloni nel Comune di PESARO -
Valutazione preliminare in ambito VIA ai sensi dell'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui alle Det. n. 267/2019 e n.617/2019

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSA

La ditta Ulissi Marzio, con PEC del 17/10/2024, acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino al prot. n.40747/2024, ha presentato una domanda per l'avvio del procedimento di Valutazione preliminare in ambito VIA ai sensi dell'art.6 c.9 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. relativa al progetto di modifica al centro di recupero rifiuti pericolosi esistente in Via Bracci n.20 / Piazzale Coralloni nel Comune di PESARO.

L'istanza è stata completata in data 22/10/2024 con nota acquisita agli atti al prot. n.14335/2024.

L'attività in oggetto, rientrando nelle casistiche individuate dall'allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm., è stata oggetto di una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con Determina dirigenziale di questo Ente n. 267 del 25/03/2019, successivamente modificata con Det. n.617 del 20/06/2019; inoltre è stata oggetto di una procedura di Verifica di ottemperanza di cui all'art.28 D.Lgs. n.152/2006 conclusasi positivamente con Determina dirigenziale n.1225 del 09/11/2021.

La Ditta ha richiesto l'avvio della presente valutazione preliminare della modifica descritta negli elaborati progettuali in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi rispetto a quanto già valutato.

La principale documentazione tecnico-amministrativa prodotta è la seguente:

- Mod. E - Istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 D.Lgs. n.152/2006
- Mod. E1 - Lista di controllo per la valutazione preliminare
- Mod E3 - ELENCO DOCUMENTAZIONE
- Allegato 1_VINCOLI
- Allegato 2_PLANIMETRIA IMPIANTO
- Allegato 3_PLANIMETRIA DISTANZA RICETTORI ACUSTICI
- Allegato 4_ DICHIARAZIONE IMPATTO ACUSTICO.

Questa AC ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento in data 28/10/2024 (ns. prot. n.42085/2024) e contestualmente ha chiesto ad ARPAM di esprimere un supporto tecnico-scientifico per quanto di competenza.

La presente relazione istruttoria è stata redatta rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento ed è stata conclusa nel rispetto del



medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Questa E.Q. 3.2 ha constatato l'assolvimento delle marche da bollo afferenti all'istanza di valutazione preliminare (rif. Prot. n. 40747/2024) e all'atto di conclusione del procedimento (rif. Prot. n.693/2025).


1. DESCRIZIONE TECNICA

Il progetto avanzato dalla ditta Ulissi Marzio concerne la modifica da apportare al centro di recupero rifiuti pericolosi esistente in Via Bracci n.20 / piazzale Coralloni nel Comune di Pesaro, la cui attività risulta ad oggi autorizzata con determinazione di questo Ente n.531 del 04/06/2020.

L'attività in essere è già stata sottoposta sia al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 152/2006 e all'art.8 della L.R. 3/2012 (conclusosi con Determinazione Dirigenziale n.617 del 20/06/2019 quale modifica della precedente Det. n.267 del 25/03/2019) che ne ha stabilito l'esclusione dalla procedura VIA con prescrizioni, sia al procedimento di Verifica di ottemperanza (conclusosi positivamente con Determinazione n.1225 del 09/11/2021).

Come descritto dalla Ditta nel "Mod. E1 – Lista di controllo", oggetto dell'istanza di valutazione prelliminare è la parziale modifica del layout dell'attività che consistente in una diversa collocazione dei settori D e G2 (dove viene svolta l'attività di pressatura dei veicoli fuori uso bonificati e lo stoccaggio delle carcasse compatte) nonché del settore G1 (dove vengono stoccati n.6 veicoli fuori uso).


Attualmente i settori D e G2 sono localizzati nella parte nord-est del lotto, a ridosso della parete esterna del capannone mentre il settore G1 è situato in prossimità dell'accesso carrabile su piazzale Coralloni, a ridosso del muro che delimita la proprietà, come illustrato graficamente nell'elaborato dello stato di fatto denominato "Planimetria impianto" allegata al prot. n. 40747/2024, di cui si riporta uno stralcio.



Stralcio dello Stato di fatto rappresentato nell'elaborato "Planimetria dell'impianto"



La modifica da apportare consiste nello spostamento reciproco dei settori D e G2 con il settore G1 pertanto il macchinario utilizzato per la pressa degli autoveicoli bonificati e l'area di deposito delle carcasse compattate slitterà di circa 50,00 m in direzione sud-est in prossimità dell'accesso carrabile che si affaccia su piazzale Coralloni e, conseguentemente, l'area di stoccaggio di n.6 veicoli fuori uso (settore G1) verrà riposizionato negli ex settori D e G2, come risulta dalla tavola grafica "Planimetria distanza ricettori acustici" allegata al prot. n. 41335/2024, di cui si riporta uno stralcio.



Stralcio dell'elaborato progettuale "Planimetria distanza ricettori acustici"

Il trasferimento dei suddetti settori comporterà una diminuzione della superficie del settore G2 che passerà dagli attuali 45 mq ai futuri 14 mq pertanto anche il numero massimo di carcasse pressate accatastabili diminuirà, passando da n.135 a n.45 carcasse.

La Ditta afferma che la pressa rimarrà dotata del sistema di insonorizzazione, che sarà utilizzata nell'orario giornaliero previsto da apposito regolamento comunale ovvero in una fascia oraria massima dalle 8:00-12:00 e dalle 14:00-19:00 e che la sua attività non si sovrapporrà a quella di carico e scarico dei veicoli fuori uso o bonificati.

2. PARERI DEGLI ENTI

Ai sensi del paragrafo 4 punto 1 della DGR n.36/2024 questa AC ha chiesto un supporto tecnico-scientifico per le matrici Rifiuti e Rumore ad ARPAM, la quale si è espressa in data 12/12/2024 (ns. prot. n.48079/2024) come segue:



“omissis ...

MATRICE RIFIUTI

Dall'analisi della documentazione presentata, con particolare riferimento ai punti 3 e 5 del documento “Modello E1” e alla “Planimetria stato di fatto e di progetto” datata 15/10/2024, si formulano le seguenti considerazioni relative ai potenziali effetti che la modifica proposta dalla ditta potrebbe apportare sulla matrice rifiuti/suolo.

La ditta mostra che lo spostamento della pressa permetterà una più agevole condizione di lavoro. Il conseguente spostamento dei settori G1 e G2 comporterà una diminuzione della capacità di stoccaggio di veicoli compattati del settore G2 (che passerà da 135 a 45/36 a seconda della scelta progettuale), mentre la superficie della nuova area in cui sarà ubicato il settore G1 permetterà di mantenere inalterato il numero di veicoli stoccabili in questo settore. La ditta dichiara che la diminuzione della capacità del settore G2 non apporterà significativo aumento di traffico per l'avvio a recupero di questi rifiuti a ditte terze in quanto la capacità di trasporto degli automezzi è pari a 50 carcasse a viaggio.

La documentazione trasmessa non contiene informazioni relative alle caratteristiche della pavimentazione del piazzale e alla presenza di rete di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, tuttavia, poiché l'intero impianto è già stato escluso da VIA si ritiene che le aree interessate dalla modifica siano già state considerate idonee alle operazioni di trattamento e stoccaggio di veicoli fuori uso.

MATRICE RUMORE

Con riferimento al Modello_E1_lista di controllo si rileva che la ditta dichiara:

“La modifica comporta una riduzione dell'impatto acustico sia in riferimento ai tempi di utilizzo della pressa che in termini di valori di immissione. La nuova posizione del macchinario comporta infatti un miglioramento dell'esposizione al rumore dei locali uffici posti nell'edificio frontaliero, andando ad interessare esclusivamente facciate di laboratori ed attività produttive concorrenti in termini di emissione sonora (vedi allegato 3_Planimetria impatto acustico e allegato 4_dichiarazione impatto acustico)”.

Con riferimento a quanto dichiarato e presa visione degli allegati 3 e 4 si osserva che:

l'area in cui è collocata l'attività produttiva ed i recettori indicati in planimetria è classificata in classe VI della zonizzazione acustica del Comune di Pesaro, per cui a tali recettori non si applicano i valori limite differenziali di immissione. Per quanto riguarda il valore assoluto di immissione presso i recettori considerati, non sono state effettuate valutazioni supportate da rilevazioni strumentali. Il fatto che l'attività produttiva confinante sia “concorrente in termini di emissione sonora”, come dichiarato nel Modello E1, rende necessaria una valutazione del valore assoluto di immissione prodotto dalla modifica del layout in oggetto, presso quel recettore.

Inoltre, con riferimento all'allegato 4-dichiarazione di impatto acustico si rileva che, come indicato al punto 6 della relazione, la variazione del layout viene ritenuta non significativa sulla base di valutazioni a sua volta previsionali effettuate nell'anno 2018. Si ritiene che la valutazione della modifica in oggetto debba oggi essere supportata da misurazioni dirette presso i recettori, relative all'impianto a regime.

... omissis”.



3. VALUTAZIONE AMBIENTALE

La modifica che la ditta Ulissi Marzio intende realizzare nel centro di recupero rifiuti pericolosi esistente in Via Bracci n.20 / piazzale Coralloni nel Comune di Pesaro, consiste nello spostamento dei settori D, G1 e G2 all'interno del perimetro dell'attività come descritto al precedente punto 1.

Lo spostamento dei settori D e G2 si concretizzerà nello slittamento degli stessi di circa 50,00 m in direzione sud-est in prossimità dell'accesso carrabile che si affaccia su piazzale Coralloni, al posto del settore G1; la diminuzione della nuova area dedicata al "settore G2" determinerà una diminuzione del numero massimo di carcasse pressate accatastabili che passerà da n.135 a n.45; la nuova collocazione del settore G1

Le motivazioni che hanno indotto la Ditta a chiedere questo tipo di modifica localizzativa è quella di rendere più sicura la movimentazione del braccio di carico e scarico delle carcasse avendo più spazio a disposizione, senza intralciare le altre attività di movimentazione e recupero dei veicoli fuori uso e dei transiti in ingresso e in uscita.

La Ditta ritiene che la nuova collocazione della pressa faciliterà le operazioni di compattazione diminuendo i tempi di accensione e utilizzo del macchinario e allontanerà la pressa dall'edificio destinato ad uffici permettendo una riduzione all'esposizione al rumore degli edifici circostanti sia in termini di durata sia in termini di intensità.

Inoltre precisa che *"la pressa rimarrà dotata del sistema di insonorizzazione costituito da pannelli sandwich microforati sul lato esposto al rumore (motore della pressa) con riempimento in materiale fonoassorbente quale lane minerali e lamiera grecata sul lato esterno, installato in ottemperanza alla condizione ambientale indicata alla lettera e) della Determinazione n°267/2019 così come modificata dalla Determinazione n°617/2019.*

L'attività della pressa continuerà ad essere svolta nell'orario giornaliero previsto da apposito regolamento comunale ovvero in una fascia oraria massima dalle 8:00-12:00 e dalle 14:00-19:00 e tale attività non si sovrapporrà a quella di carico e scarico dei veicoli fuori uso o bonificati, così come prescritto con condizione ambientale indicata alla lettera f) della Determinazione n°267/2019 così come modificata dalla Determinazione n°617/2019."

Tenuto conto che la nuova collocazione del macchinario di pressatura dista pochi metri dal cancello carrabile posto su piazzale Coralloni, si ritiene opportuno che lo stesso venga mantenuto chiuso dall'accensione allo spegnimento della pressa oleodinamica.

Da un punto di vista ambientale questa AC ritiene che le modifiche proposte non incidano sulle valutazioni già formulate in sede di verifica di assoggettabilità a VIA per le matrici Aria, Acque, Suolo e sottosuolo, Flora e Fauna, Paesaggio e Visibilità, Traffico mentre esprime le seguenti osservazioni in merito alle matrici Rifiuti e Rumore.

RIFIUTI

Lo spostamento della pressa oleodinamica (settore D) e dell'area dedicata allo stoccaggio delle carcasse compattate (settore G2) determinerà la diminuzione della superficie dedicata al Settore G2 che passerà dagli



attuali 45 mq ai futuri 14 mq; conseguentemente diminuirà anche il numero massimo di carcasse compatte accatastabili passando da n.135 a n.45.

La Ditta afferma che tale diminuzione non causerà un aumento del traffico dei mezzi pesanti in quanto i cassoni dei camion contengono fino a 50 carcasse pertanto il numero di viaggi in uscita rimarrà pressoché invariato.

Questa AC ritiene che il Proponente comunichi la diminuzione del numero massimo di carcasse compatte accatastabili (da n.135 a n.45) all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Al contrario lo spostamento del Settore G1, che andrà ad occupare gli attuali spazi dedicati al settore D e G2, non determinerà alcuna variazione di superficie permettendo di mantenere inalterato il numero di veicoli ivi stoccabili.

Seppur non esplicitato in questa procedura di Valutazione preliminare, si rileva che la Ditta aveva dichiarato nei documenti progettuali già valutati in sede di VIA che le pavimentazioni delle aree interne ed esterne dell'opificio su cui veniva svolta l'attività erano completamente impermeabili in quanto realizzate in conglomerato cementizio o conglomerato; alla luce di ciò, tenuto conto degli spostamenti che la Ditta ha richiesto, si precisa che lo stato di impermeabilizzazione delle pavimentazioni dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di esercizio dell'attività.

Inoltre, tenuto conto che già nella precedente valutazione ambientale l'ASUR (oggi AST) precisava *"le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica"* si ritiene opportuno che la Ditta aggiorni il posizionamento della cartellonistica in occasione dello spostamento della pressa.

RUMORE

La precedente valutazione di impatto ambientale aveva rilevato che l'attività di riduzione volumetrica delle carcasse bonificate incideva particolarmente sulla matrice Rumore e che l'impatto poteva essere rilevante anche a causa della scelta effettuata dalla Ditta di esercitare tale operazione all'esterno del capannone.

Come risulta dalla procedura di verifica di ottemperanza conclusasi con Det. n.1225/2021, il Proponente ha effettivamente messo in opera pannelli fonoassorbenti negli spazi circondanti il motore del macchinario di pressatura.

Si rileva inoltre che in tale procedimento ARPAM, con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. n.31108 del 11/10/2021, ha affermato che: *"presa visione della documentazione allegata, in particolare l'allegato "verifica condizioni ambientali – matrice RUMORE", redatto in data 15/07/2021 dal tecnico competente in acustica Corrado Pizzoni, si esprimono le seguenti valutazioni di competenza: dai valori riportati a pag 4 della relazione, si osserva che il valore di rumorosità (pari a 79.2 dB(A)) rilevata ad un metro dal motore della pressa, in condizioni di pressa attivata ed in presenza dei pannelli di mitigazione realizzati dalla ditta, è inferiore al valore di targa del macchinario di pressa (pari ad 84,0 dB(A)) utilizzato nella precedente valutazione previsionale di impatto acustico, nella quale, dalle valutazioni compiute dal tecnico, non emergeva il superamento di alcun limite sul rumore. I pannelli realizzati dalla ditta, hanno dunque una certa funzione di attenuazione della rumorosità della sorgente."*

Nel documento "Modello E: Lista di controllo" presentato per lo svolgimento di questo procedimento in data 17/10/2024, la Ditta dichiara che *"la pressa rimarrà dotata del sistema di insonorizzazione costituito da*



pannelli sandwich microforati sul lato esposto al rumore (motore della pressa) con riempimento in materiale fonoassorbente quale lane minerali e lamiera grecata sul lato esterno, installato in ottemperanza alla condizione ambientale indicata alla lettera e) della Determinazione n°267/2019 così come modificata dalla Determinazione n°617/2019.”.

Tenuto conto:

- dell'avvenuta misurazione della rumorosità della pressa oleodinamica dopo la sua messa in funzione,
- della positiva ottemperanza della condizione ambientale afferente alla matrice rumore,
- di quanto dichiarato dalla Ditta in merito al mantenimento del sistema di insonorizzazione della pressa oleodinamica,
- del contributo ARPAM di cui al prot. n.48079/2024 riportato al precedente punto 2,

questa AC ritiene opportuno prevedere la misurazione della emissioni sonore entro 90 giorni dall'inizio dell'attività della pressa nella nuova localizzazione al fine di verificare l'effettivo rispetto dei valori limite; le rilevazioni strumentali dovranno essere svolte presso i singoli recettori circostanti e tener conto della concorrenza dei laboratori e delle attività produttive in termini di rumore.

4. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, tenuto conto del supporto tecnico-scientifico formulato da ARPAM, visto quanto già stabilito da questo Ente con Determinazione dirigenziale n.617 del 20/06/2019 e Determinazione n.1225/2021 nonché delle valutazioni espresse al precedente punto 3, si ritiene che la modifica in esame non comporterà impatti ambientali significativamente diversi e negativi rispetto a quanto già valutato nella precedente Verifica di assoggettabilità a VIA o comunque tali da rendere necessaria una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA rispetto a quella licenziata da questo Ente con le suddette Determinazioni purchè vengano rispettate sia le condizioni ambientali riferite alla fase di esercizio così come stabilite nei suddetti provvedimenti sia le condizioni ambientali indicate nell'atto conclusivo del presente procedimento.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. si propone di **escludere** l'attivazione di una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA **purchè** vengano osservate le condizioni ambientali già stabilite con Determinazione Dirigenziale n.617 del 20/06/2019 e vengano osservate le seguenti condizioni ambientali:

- entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento conclusivo di questa valutazione preliminare comunicare all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, la diminuzione del numero massimo di carcasse pressate stoccabili nel settore G2;
- mantenere lo stato di impermeabilizzazione delle pavimentazioni per tutto il periodo di esercizio dell'attività;
- aggiornare il posizionamento della cartellonistica quando avverrà lo spostamento della pressa;



- mantenere chiuso il cancello carrabile posto su piazzale Coralloni dall'accensione allo spegnimento della pressa oleodinamica;
- entro 90 giorni dall'inizio dell'attività della pressa posizionata nella nuova localizzazione, effettuare la misurazione della rumorosità del macchinario di pressatura e redigere specifica relazione; le rilevazioni strumentali dovranno essere svolte presso i singoli recettori circostanti tenendo conto della concorrenza dei laboratori e delle attività produttive circostanti; qualora le misurazioni rilevino il superamento dei valori limite, interrompere immediatamente l'attività della pressa e informare tempestivamente ARPAM e questa Autorità Competente;
- comunicare tempestivamente l'inizio e l'ultimazione dei lavori di spostamento dei settori D, G1 e G2 e l'inizio dell'attività della pressa nella nuova localizzazione;
- entro 120 giorni dall'inizio dell'attività della pressa posizionata nella nuova localizzazione, trasmettere a questa Autorità Competente istanza di verifica dell'ottemperanza di cui all'art.28 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. .

Si ricorda che il progetto di modifica e le condizioni ambientali costituiscono elemento vincolante per la Ditta, che dovrà osservarle in fase di realizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente e che eventuali modifiche all'attività dovranno essere trattate come indicato al paragrafo 2.3 delle LL.GG. approvate con Delib. Giunta Regionale n. 36/2024.

Si evidenzia infine che la Responsabile del Procedimento Dott.ssa Forlani Cristina e la Titolare della E.Q. 3.2 Pianificazione Territoriale, VIA, Beni Paesaggistico- Ambientali Arch. Carmen Storoni, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cristina Forlani

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)*

La Titolare della E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)*